



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
n. 166

DECRETO DIRIGENZIALE N. 160 /DA del 04 APR 2024

Oggetto: Rimborsio spese legali al Dirigente Ing. Sceusa Gaspare per il Procedimento Penale R.G.N.R. n° 7061/2013 assolto con Sentenza N. 2255/18 del Trib. di Messina e n. 901/2021 della Corte Appello di Messina, a valere sul D.I. 969/2023 del 27/12/23.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone" ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

**Che** il Sig. Sceusa Gaspare, nato a Barcellona PG il 19/1/1955 cod. fisc. SCSGPR55M19A638R ed ivi residente in Via A. Pino, 36 è stato imputato nel procedimento penale R.G.N.R. n° 7061/2013 per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, conclusosi con Sentenza n° 2255/2018 del Trib. di Messina con assoluzione perché il fatto non sussiste confermata in secondo grado dalla Sentenza n. 901/2021 della Corte d'Appello di Messina .

**Considerato** che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

**Ritenuto** che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

**Vista** la richiesta di rimborso presentata in data 18/1/2022 registrata con prot. n° 1463 del 19/1/22 dall'Ing. Sceusa Gaspare, con le quali trasmette la fattura proforma dell'avv. Pustorino Giuseppe n. FPR1/22 del 17/1/2022 di € 25.804,54;

**Che** con nota prot. 41310 del 01/12/2022, che si allega, questo Consorzio ha contestato la quantificazione in quanto eccedente le tariffe medie previste dalla Delibera 48/CD del 27/11/2019, specificando che l'importo rimborsabile ammonta ad € 17.203,00 ;

**Che** successivamente l'Ing. Sceusa ha trasmesso la fatt. FPR1/2023 del 25/1/2023 dell'avv. Pustorino Giuseppe di € 24.530,85, che si allega, e non ricevendo il pagamento nei termini ha notificato il Decreto Ingiuntivo n. 969/2023 del Tribunale di Messina dichiarato esecutivo il 23/2/2024 di complessivi di € 118.245,81 comprendente crediti di varia natura, tra cui è compreso il rimborso in oggetto quantificato correttamente in € 17.203,0 entro i limiti della tariffa prevista e, pertanto, il presente pagamento verrà decurtato dall'importo complessivo del predetto D.I.;

**Ritenuto** che per procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'importo complessivo di € 17.203,00 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità ;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 17.203,00 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dall' Ing. Sceusa Gaspare, cod. fisc. SCSGPR55M19A638R nel procedimento penale in oggetto, conclusosi con le Sentenze di assoluzione meglio descritte in narrativa, ed a parziale soddisfo del D.I. 969/2023 del Tribunale di Messina per l'importo complessivo di € 17.203,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT95H 03069 82072 004604 140165 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale .*

*Dott. Calogero Franco Fazio*

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 1463

del 19-01-2022 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane  
Poste in Entrate

18 GEN. 2022

DIR. GEN.  D.A.T.E.

Ill.mo Sig.  
Presidente  
del Consorzio Autostrade Siciliane  
c.da scoppo  
98100 Messina

A mezzo protocollo

*Cont.*

Messina, 18.01.2022

Procedimento n. 7061/2013 R.G. n.r. e n. 1349/2019 Corte di Appello di Messina.) = richiesta di rimborso spese legali

Egregio sig. Presidente,

con riferimento al procedimento in oggetto, accludo alla presente copia della sentenza n. 901/2021 della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento n. 7061/2013.

Poiché il procedimento penale riguarda fatti contestati nell'esercizio delle mie funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio Autostrade Siciliane ed è divenuta irrevocabile (cfr. attestazione di Cancelleria), Le sarei grato se potesse dare disposizioni affinché mi vengano rimborsate le anticipazioni di spesa per il patrocinio legale nella misura di € 25.799,65 come da documentazione allegata.

Mi riservo di produrre analoga istanza anche con riferimento alle spese sostenute per la difesa tecnica.

Con i più cordiali saluti

Ing. Gaspare Sceusa

All.ti

- 1) Sentenza Tribunale di Messina
- 2) Sentenza della Corte di Appello di Messina;
- 3) Notula professionale dell'avv. Pustorino
- 4) Fattura pro forma.

N. 7061/13 R.G.N.R.  
N. 1891/16 R.G.T.  
N. 2255/18 R.G.SENT.



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SECONDA SEZIONE PENALE**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Messina, seconda sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fabio Pagana, all'udienza del giorno 7 dicembre 2018, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 1891/16 R.G.T. a carico di:

**Sceusa Gaspare**, nato a Barcellona P.G. il 19.08.1955, elettivamente domiciliato in Messina, c.da Scoppo, presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane;

LIBERO, ASSENTE

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall' art. 589 comma I o.p. perché nelle rispettive qualità (Faraci Rosario, Presidente del Cas, Sceusa dirigente dell'area tecnica e di esercizio, Spitaleri Antonio Francesco, responsabile di zona) contribuivano a cagionare la morte di SARDIELLO Massimo. In particolare, gli imputati rivestendo una posizione di garanzia, omettevano colposamente di vigilare e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione così come imposto loro dall'art. 14 del D.lgs 286/92, norma che prescrive all'ente proprietario di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, pertinenze compresi i dispositivi di ritenuta, attrezzature impianti e servizi, omettendo altresì un diligente controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze. Nello specifico lungo il tratto dell'Autostrada A/20 carreggiata Catania/Messina altezza, progressiva chilometrica 1+ 778, non erano state collocate barriere a norma così come previsto dalla L. 181/62 art. 1 lett. f e della relativa circolare attuativa n.2337/1987 lasciando sul tratto autostradale innanzi indicato, barriere che risultavano inidonee a tutelare l'incolumità

Anche, comunque, ove si volesse configurare un tale obbligo mancherebbe nel caso di specie la prova del nesso di causalità oltre ogni ragionevole dubbio.

Vero è, infatti, che il consulente incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro ha affermato che ove fossero state installate barriere a norma, e segnatamente del tipo H2, la precipitazione dell'autoarticolato non si sarebbe verificata.

Ma altrettanto vero è che lo stesso ingegnere, incaricato dal P.M. di ricostruire la dinamica del sinistro, è sembrato prospettare, come sopra visto, condotte colpose del conducente da sole idonee a determinare l'evento.

Inoltre, il consulente medico legale, nel proprio elaborato scritto, ha precisato che, a suo modo di vedere, una barriera che avesse contenuto il mezzo su strada, e ne avesse impedito la precipitazione, in base alla velocità del mezzo al momento dell'impatto, avrebbe potuto comunque provocare l'esito letale, a causa dei traumi dovuti agli urti all'interno dello stesso abitacolo.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve Scausa Gaspare dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Messina, 7 dicembre 2018.

IL GIUDICE

(FABIO PAGANA)  
*Fab Pagana*

IL CANCELLIERE  
Recupero Nicola Giuseppe

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 22/01/2019



IL CANCELLIERE  
Recupero Nicola Giuseppe

*[Signature]*



# Corte di Appello di Messina

## Sezione penale

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello composta dai signori Magistrati

1. dott. Francesco Carmelo Tripodi .... Presidente
2. dott. dott.ssa Daria Orlando ..... Consigliere est.
3. dott.ssa Luana Lino ..... Consigliere

udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dalla dott.ssa Daria Orlando

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della Repubblica, dott. Giuseppe Costa con l'assistenza del cancelliere, Ivan Bertoldo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale

### CONTRO

**SCEUSA Gaspare**, nato a Barcellona P.G. il 19.08.1955, elettivamente domiciliato in Messina, c.da Scoppo, presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane, difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Pustorino del Foro di Messina

LIBERO - ASSENTE

### APPELLATO

avverso la sentenza n. 2255/18 del Tribunale di Messina in composizione monocratica emessa in data 7 dicembre 2018 con la quale il predetto è stato assolto quale

### IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 589 comma 1 c.p. perché nelle rispettive qualità (Faraci Rosario, Presidente del Cas, Sceusa dirigente dell'area tecnica e di esercizio, Spitaleri Antonio Francesco, responsabile di zona) contribuivano a cagionare la morte di Sardiello Massimo. In particolare, gli imputati, rivestendo una posizione di garanzia, omettevano colposamente di vigilare e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione così come imposto loro dall'art. 14 del D.lgs 286/92, norma che prescrive all'ente propieta-

N. 901/21 R. sent.  
N. 198/20 R.G.A. 1349/18  
N. 5481/11 R.G.N.R.  
7067/13

Sentenza del  
4 giugno 2021

Depositata il

16 LUG. 2021

Li \_\_\_\_\_  
fatto avviso ex art.  
\_\_\_\_\_ c.p.p.  
e comunicato al P.G.

Addi \_\_\_\_\_

estr. esecutivi a

\_\_\_\_\_ e Questura

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Art. \_\_\_\_\_ Camp. pen.

Addi

\_\_\_\_\_ redatta scheda

probabilità, ad un colpo di sonno - circostanza che ha determinato il sopraggiungimento dell'autocarro al punto dell'impatto ad elevatissima velocità (circa 90 km/h) senza alcuna traccia di frenata - cui va aggiunto il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che avrebbero ben potuto ancorare il conducente, in esito all'impatto dallo stesso determinato, all'interno del veicolo, inducono a ritenere sussistente un concorso colposo della stessa persona offesa.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte ritiene la Corte che la sentenza emessa dal Giudice di prime cure vada confermata in ragione del fatto che, nel caso di specie, non sussiste l'elemento costitutivo della riconducibilità dell'evento letale alla condotta colposa dell'imputato, atteso che, con elevatissimo grado di probabilità, nessun ruolo concorsuale efficiente del determinismo della morte del Sardiello ha avuto la condotta da lui posta in essere.

**P. Q. M.**

Visto l'art.605 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica in data 7 dicembre 2018 nei confronti di SCEUSA Gaspare, appellata dal Pubblico Ministero.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Messina, li 4 giugno 2021

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Daria Orlando

Il Presidente  
dott. Francesco Carmelo Tripodi

IL CANCELLIERE

Carmelo ARIZZI

Depositato in Cancelleria

Messina 16 LUG. 2021



IL CANCELLIERE

Carmelo ARIZZI

La presente sentenza è passata

in giudicato 19 OTT. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Anna Coglitore

## Notula dei compensi professionali

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

PROCEDIMENTO PENALE n. 7061/2013 Tribunale di Messina e Corte di Appello di Messina

(A) Competenza: Fase indagini preliminari

Attività : Esame e studio Fascicolo PM; richiesta ed estrazione copia; nr. 2 congresso con cliente in studio; Esame e studio avviso ex art. 415 bis; congresso con Magistrato; nr. 3 congressi in studio collegialmente con consulente

### VALORI MEDI

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 630,00
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3: € 1.440,00	

(B) Competenza: Udienza preliminare

Esame e studio richiesta di rinvio a giudizio; esame e studio avviso di fissazione udienza preliminare; congresso con consulente; nr. 3 corrispondenza informativa con cliente; corrispondenza informativa indirizzata al Consorzio per le Autostrade Siciliane; nr. 1 congressi con funzionario CAS; partecipazione ed assistenza all'udienza dell' 08.05.2015; congresso con consulente; discussione orale; partecipazione alla discussione delle altre parti.

### VALORI MEDI

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 720,00
Fase istruttoria	
Fase decisionale	€ 1.350,00
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3: € 2.880,00	



(C) Competenza: Dibattimento

Esame decreto che dispone il giudizio dell'08.05.2015; nr. 9 Corrispondenza informativa con cliente; n. 6 congresso con consulente tecnico di parte; esame liste testimoniali delle altre parti processuali; redazione lista testimoniale; richiesta ammissione delle prove; esame e controesame dei testi; esame dei consulenti; acquisizione di prove di altro procedimento penale e relativa produzione; discussione orale ed assistenza alla discussione delle altre parti; partecipazione alle udienze pubbliche del 20.11.2015;20.05.2016;18.11.2016;27.02.2017;22.09.2017;23.03.2018;25.05.2018;28.01.2019. Esame e studio motivazioni sentenza del 28 gennaio 2019. Esame atto di impugnazione delle parti civili del 20.12.2019

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 540,00
Fase istruttoria	€ 1.080,00
Fase decisionale	€ 1.350,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:</b>	<b>€ 3.420,00</b>

d) Corte d'Appello

redazione memoria difensiva; discussione orale ed assistenza alla discussione delle altri parti; esame sentenza di appello.

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 900,00
Fase istruttoria	€ 1350,00
Fase decisionale	€ 1.350,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:</b>	<b>€ 4.050,00</b>

**PROSPETTO FINALE (A+B+C+D)****Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3****€ 11.790,00**

Aumento del 50 % per la complessità e durata del processo, difficoltà delle materie trattate (esame di nr. 4 consulenze tecniche) numero dei testimoni escussi; per l'esito ottenuto avuto riguardo alle conseguenze che avrebbe comportato una eventuale condanna per gli aspetti civilistici di risarcimento connessi alla presenza della parte civile e alle richieste di risarcimento dalla stessa avanzate (art. 12, comma 1)

no

€ 5.895,00

no

**Spese Generali 15 %****€ 2.652,75**

1.768,50

**=****€ 20.333,75****C.P.A. 4%****€ 813,51**

542,32

**Totale****€ 21.147,26**

14.100,82

**IVA 22% su Imponibile****€ 4.652,39**

3.102,18

**TOTALE COMPENSO (s.e.o.)****€ 25.799,65**

17.203,00

H

Messina 17 gennaio 2021

Avv. G. Pustorino  
Avv. Giuseppe Pustorino

Per accettazione parcella Ing. Gaspare Sceusa

# FATTURA

nr. FPR1/2023 del 25/01/2023

Data invio. 25/01/2023

## FORNITORE

Avv. Giuseppe Pustorino  
 P.IVA: IT02740490830  
 C.F.: PSTGPP73P20F158K  
 Via I Settembre 116  
 98122 - Messina (ME) - IT  
 giuseppe.pustorino@gmail.com

## CLIENTE

Gaspere Sceusa  
 C.F.: SCSGPR55M19A638R  
 via A.Pino 36  
 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto  
 (ME) - IT

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Saldo compensi e onorari proc. penale n. 7061/2013 R.g.n.r.	1	19.333,89 €	19.333,89 €	22 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA GENERALI	IT31C0307502200CC8500199989		25/01/2023	24.530,85 €

Beneficiario: Avv. Giuseppe Pustorino

## REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE  
 RF01 - Ordinario

● CASSA PREVIDENZIALE 1  
 TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.  
 Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile. Codice IVA 22%

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	20.107,25 €	4.423,60 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	19.333,89 €
Cassa (CASSAFORENSE)	773,36 €
Totale imponibile	20.107,25 €
Totale IVA	4.423,60 €
Totale documento	24.530,85 €

Netto a pagare **24.530,85 €**

Rimborso Bice per € 17.203,00

Per Aruba

Avv. G.P.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Pustorino  
 via Primo Settembre, 116 - 98121 Messina  
 ☎ 090 671616 (pbx) ☎ 090 / 713187  
 ✉ giuseppe.pustorino@tin.it  
 p. I.V.A. 02740490830



PROT. ... del ...

All'Ing. Gaspare Sceusa  
Via Antonio Pino n. 102/B  
Barcellona P. G.

**Oggetto: Rimborso spese legali - Riscontro a Nota del 09/06/2022**

In riscontro alla Sua nota del 9/6/2022 assunta in pari data al protocollo dell' Ente al n. 17693, si comunica che dall'esame della documentazione in possesso di questo Ufficio, inerente il rimborso delle spese legali per procedimenti penali nei quali la S.S. è risultata assolta, si elencano i procedimenti per i quali le relative richieste di rimborso sono conformi alle linee guida di questo Consorzio di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 48/CD del 27/11/2019:

- 1) R.G.N.R. 5334/14 con una richiesta di rimborso di € 18.896,00;
- 2) R.G.N.R. 1586/2011 con una richiesta di rimborso di € 11.293,58;
- 3) R.G.N.R. 5481/11 (RGA198/20) con una richiesta di rimborso di € 3.939,62;
- 4) R.G.N.R. 1362/14 (+1357/20 Corte App.) con una richiesta di rimborso di € 15.233,21;
- 5) R.G.N.R. 265/20 con una richiesta di rimborso di € 3.939,62;
- 6) R.G.N.R. 2123/2019 con una richiesta di rimborso di € 1.181,89.

per un importo complessivo liquidabile di € **54.483,92**.

Sono state invece riscontrate le seguenti difformità:

- 7) in relazione al procedimento R.G.N.R. 7061/2013 (con una richiesta di rimborso di € 25.709,65) l'importo liquidabile in conformità alle linee guida risulta essere di € 17.203,00, <sup>167</sup> in quanto la maggiorazione del 50% applicata dal Suo legale non risulta accompagnata dal relativo visto dell'ordine degli Avvocati;
- 8) in relazione ai procedimenti R.G.N.R.7000/14 e R.G.N.R. 7283/09 (con una richiesta di rimborso ciascuna di € 16.940,38), sono liquidabili gli importi di € 11.293,58 per ciascun <sup>168</sup> procedimento per le medesime motivazioni di cui al punto precedente.

Pertanto, salvo eventuali integrazioni o rettifiche, l'importo liquidabile in Suo favore risulta attualmente di € **94.274,08**.

Al momento tuttavia non può esserne disposto il relativo per ragioni di conservazione del maggior credito vantato da questo Consorzio in forza della Sentenza 781/2021 della Corte dei Conti di Palermo.



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A16 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Considerato che è tuttora in corso il giudizio di Appello, questo Consorzio provvederà ad accantonare cautelativamente la somma di € 94.274,08 in Suo favore fino alla definizione del giudizio di secondo grado alla cui pronuncia si adotteranno gli atti consequenziali.

Seguirà decretazione formale e relativa comunicazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

**Il Dirigente Amministrativo**

*Dott. Donatello Puliatti*

*Visto*

**Il Direttore Generale**

*Ing. Salvatore Minaldi*

# PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < silvanacannistraci@pec.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

NOTIFICAZIONE EX L. 53/1994

*D. I. 1799 SCALIA*

Mercoledì 28-02-2024 18:06:05

**IL PRESENTE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COSTITUISCE NOTIFICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L. 53/1994 DI ATTI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE.**

**GLI ATTI NOTIFICATI SONO ALLEGATI AL PRESENTE MESSAGGIO, UNITAMENTE ALLA RELATA DI NOTIFICA, CONTENENTE ANCHE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'.**

**LA NOTIFICAZIONE SI E' PERFEZIONATA NEL MOMENTO IN CUI IL PRESENTE MESSAGGIO E' STATO INVIATO E RESO DISPONIBILE NELLA VOSTRA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E NON NEL MOMENTO IN CUI VIENE CONSULTATO.**

**ALCUNI DEGLI ALLEGATI DEL PRESENTE MESSAGGIO SONO DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE DAL MITTENTE, RICONOSCIBILI IN QUANTO PRESENTANO IL SUFFISSO .7pm.**

L'OCCASIONE E' GRADITA PER PORGERE

DISTINTI SALUTI

**Allegati:**


Attestazione\_conformita\_e\_reлата\_notifica.odt.p7m Ricorso\_per\_decreto\_ingiuntivo.pdf 10283222s\_-  
\_DECRETO\_INGIUNTIVO\_969-2023.pdf 16539436s.pdf

**Dati Tecnici:**


testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
29 FEB. 2024		
DIR. GEN.	<del>D.A.</del>	D.A.T.E.

*Conri*



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 5950  
del 29-02-2024 Sez. A



## TRIBUNALE DI MESSINA

### -Sezione Lavoro-

**Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento con istanza di provvisoria esecuzione.**

Il sig. **Ing. Gaspare Sceusa**, nato a Barcellona P.G. il 19.08.1955 ed ivi residente in Barcellona P.G. via Antonino Pino 106 (C.F. SCSGPR55M19A638R), elettivamente domiciliato in Messina Via Pietro Castelli 85 presso lo Studio dell'avv. Silvana Cannistraci (C.F. CNNSVN73R61F158M pec: [silvanacannistraci@pec.it](mailto:silvanacannistraci@pec.it)) che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in foglio separato ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 (doc.1) e succ. modifiche:-

#### PREMESSO:

- che l'istante ha lavorato alle dipendenze del Consorzio per le Autostrade Siciliane dall'01 marzo 1993 al 31.08.2022, con la qualifica – tra le altre - di Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio (cfr. all. 1);

- che in dipendenza del citato rapporto di lavoro ha maturato:

a) un TFR lordo pari ad **€ 186.468,93** giusta busta paga che si produce (cfr. all. 2):

b) un credito di **€ 94.278,08** dovuto a titolo di rimborso per spese legali e tecniche sostenute per la sua difesa in diversi processi penali dai quali è risultato assolto con la formula liberatoria più ampia (cfr. all.3);

#### RITENUTO

- che in data 1.12.2022 il Consorzio per le Autostrade Siciliane, su determinazione del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo dott. Giuseppe Mangraviti, del Dirigente Amministrativo dott. Donatello Puliatti e del Direttore Generale dell'epoca ing. Salvatore Minaldi, non solo ha illegittimamente rifiutato il pagamento dei rimborsi delle spese

legali per *“ragioni di conservazione del maggior credito vantato da questo Consorzio in forza della sentenza n. 721/2021 della Corte dei Conti”* seppur preventivamente informato in data 16.11.2021 dalla Procura Generale della Corte dei Conti della pendenza del giudizio contabile di appello e della conseguente sospensione *ope legis* dell'esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. all. 4), ma addirittura - per le stesse ragioni (e quindi senza alcun titolo) - si è fatto lecito trattenere dal TFR del dipendente la somma di **€ 23.967,73** (pari ad 1/5 del dovuto);

- che pertanto il ricorrente è a tutt'oggi creditore nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, della complessiva somma di **€ 118.245,81** così ripartita:

a) **€ 23.967,73** a titolo di saldo TFR;

b) **€ 94.278,08** maturato a titolo di rimborso spese legali;

- che il credito è comprovato - quanto al diritto al rimborso - ex art. 1988 c.c. da inequivoca ricognizione di debito sottoscritta dall'Ente debitore (cfr. all. 3) e, quanto al TFR, dalla busta paga dallo stesso predisposta *<< piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa, prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite >>* (*ex plurimis* Cassazione n. 2239/2017);

- che inutili ed infruttuosi si sono rivelati i tentativi di ottenere bonariamente il pagamento della somma dovuta, anche mediante formali messe in mora dei singoli funzionari (cfr. all. 5);

Tanto premesso, l'ing. Gaspare Sceusa, come sopra rappresentato e difeso, riservando espressamente ogni ulteriore azione giudiziaria nelle competenti sedi;

### **chiede**

che la S.V., ritenuta la propria competenza, voglia ingiungere al **Consorzio per le Autostrade Siciliane** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Messina c.da Scoppo [ cod. fisc. 97017320835 – p.iva 01637830835] di pagare immediatamente la complessiva somma netta di **€ 118.245,81** oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo,



nonché le spese ed i compensi del presente procedimento, come da nota che si allega.

Con concessione di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. avuto riguardo alla certezza del credito risultante dalla stessa documentazione predisposta dalla società datoriale, dalla ricognizione del debito, nonché dalla natura alimentare e previdenziale del TFR ed al grave pregiudizio per il ricorrente. -

**Si allegano :-**

- 1) certificazione dei servizi;-
- 2) busta paga TFR;
- 3) Nota prot. 41310 dell'01.12.2022;
- 4) Nota Procura Generale della Corte dei Conti del 16.11.2021
- 5) Diffida del 22.09.2023;
- 6) Nota di riscontro CAS del 20.10.2023.

*Si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 L. 488/99 e successive modifiche che il valore della causa è pari ad € 118.245,81 ed è pertanto dovuto un contributo unificato pari ad € 379,50. -*

*Messina 29 novembre 2023*

*Avv. Silvana Cannistraci*



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO  
*REPUBBLICA ITALIANA*

**DECRETO**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,  
letta l'istanza presentata dall'avv. Silvana Cannistraci, n.q. di difensore di  
Sceusa Gaspare nel procedimento iscritto al 6143 2023 R.G., diretta ad ottenere  
la esecutività del decreto ingiuntivo n. 969/2023;  
preso atto che il suindicato decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato in  
data 29/12/2023 e che dal controllo effettuato al Sicid non risulta essere stata  
proposta opposizione nel termine di legge;  
visto l'art. 647 c.p.c.,

P. Q. M.

dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 969/2023.

Si comunichi.

Messina, 23/02/2024

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Roberta Rando